

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCO LUSSIGNOLI

INDI

DEL PRESIDENTE MARIO CASALINUOVO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ARTIOLI ROSSELLA, <i>Relatore</i> . . .	3, 6, 7, 8, 10 13, 16, 20; 22, 25, 26
LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . .	3	AUGELLO GIACOMO SEBASTIANO	17, 21
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CAVIGLIASSO PAOLA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . .	5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 21, 22, 24, 26
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818);		DEL DONNO OLINDO	11, 13, 24
FERRI ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale (1313);		GARAVAGLIA MARIAPIA	25, 26
GARAVAGLIA ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesista dentale (1425)	3	GELLI BIANCA	6, 14, 20
LUSSIGNOLI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . .	3, 12, 18	GUERZONI LUCIANO	25
CASALINUOVO MARIO, <i>Presidente</i> . . .	3, 5, 6 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26	MAZZONE ANTONIO 5, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 25	
		MELELEO SALVATORE	11, 13, 23
		PALOPOLI FULVIO	7, 9, 11, 12, 13 16, 19, 21, 23, 24, 26
		POGGIOLINI DANILO	5, 6, 7, 8, 10, 11 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24
		SARETTA GIUSEPPE	9, 10
		VENTRE ANTONIO	11, 15, 25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,25.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Germanà sostituisce il deputato Barontini; il deputato Perrone sostituisce il deputato Monfredi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (1818); e delle proposte di legge Ferri ed altri: Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesiista dentale (1313) e Garavaglia ed altri: Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesiista dentale (1425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee »; e delle proposte di legge Ferri ed altri: « Disciplina della professione sanitaria di odontoiatra-protesiista dentale » e Garavaglia ed altri: « Norme sulla professione sanitaria di odontoiatra-protesiista dentale ».

Ricordo che la Commissione nelle sedute del 6 e del 7 marzo 1985 ha proceduto all'approvazione dell'articolo 18, accantonando l'articolo 5 e fermandosi alla discussione degli emendamenti relativi all'articolo 19.

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

La seduta sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO CASALINUOVO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione relativa all'articolo 19 ed agli emendamenti ad esso relativi.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, nella precedente seduta abbiamo avuto numerosi interventi tendenti ad illustrare le posizioni dei vari gruppi sul delicato problema posto dall'articolo 19 del provvedimento oggi al nostro esame. Si tratta di giungere ad una chiarificazione del regime che si deve instaurare per l'organizzazione degli odontoiatri e per la loro esatta collocazione all'interno del mondo del lavoro.

Ricordo a questo proposito che, in sede di approvazione degli articoli 4 e 4-bis, la Commissione aveva stabilito di concedere agli specializzati in odontoiatria la possibilità di esercitare sia la professione di medico, sia quella di odontoiatra. Ci troviamo di fronte, cioè, allo scoglio della regolamentazione della professione di odontoiatra, esercitata fino ad oggi dai laureati in medicina i quali, secondo l'attuale legislazione, possono svolgere anche la professione di dentista.

Si è scelta la strada di scindere il problema in due parti: da un lato porre delle

norme definitive e dall'altro considerare e risolvere questo difficile periodo di avvio del provvedimento mediante norme transitorie.

Per quanto riguarda le norme definitive, siamo unanimemente giunti alla convinzione che il futuro odontoiatra possa accedere all'esercizio della professione sia frequentando il corso di laurea in odontoiatria, sia conseguendo la laurea in medicina e il diploma di specializzazione in odontoiatria della durata di tre anni.

Siamo convinti che sia opportuno prevedere per i laureati in medicina un arco temporale all'interno del quale questi giovani abbiano la possibilità di optare per una delle due professioni. Questa esigenza, come è stato rilevato nel corso della discussione sulle linee generali, nasce dalla sempre maggiore specializzazione e professionalizzazione nelle varie branche della medicina.

In questo senso ho presentato un emendamento che è nato dal confronto all'interno della maggioranza e tra questa e le opposizioni: si è inteso dare ai laureati in medicina che si sono iscritti prima del 28 gennaio 1980 (considerando questa data come momento importante e discriminante del futuro regime della professione di odontoiatra) la possibilità di optare per l'una o l'altra professione. Credo che un periodo di tempo di cinque anni sia giusto e che ci porti automaticamente verso il regime definitivo senza particolari « terremoti » tra gli odontoiatri. Per queste ragioni riteniamo che il periodo di cinque anni dia, a coloro che desiderano specializzarsi, la possibilità di esercitare anche la professione di odontoiatra per rientrare, così, nel regime previsto dagli articoli 4 e 4-bis del provvedimento oggi al nostro esame, regime che permetterebbe l'esercizio sia della professione del medico, sia di quella del dentista.

Con questo nuovo regime definitivo il giovane che desidera esercitare la professione di medico rimarrà iscritto all'albo dei medici, mentre colui che vorrà esercitare la professione di odontoiatra sarà iscritto all'albo degli odontoiatri.

Ricordo che per una prassi pregressa i laureati in medicina che abbiano conseguito il diploma precedentemente alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria avranno tempo cinque anni per poter scegliere quale delle due professioni vorranno esercitare in futuro. È utile sottolineare, però, che non si tratta di una sanatoria bensì di una « traccia » per giungere al regime definitivo senza traumi o strappi.

Su questo vi sono degli emendamenti che si muovono in una logica che non ci porta ad affrontare serenamente quello che poi sarà il regime definitivo. Vi sono cioè degli emendamenti che consentono al laureato in medicina, prima dell'istituzione della laurea in odontoiatria, di rimanere iscritto nell'albo dei medici con la possibilità di esercitare la professione di odontoiatra. A mio parere ciò non rappresenta altro che il mantenimento di un doppio binario che con questa legge si vuole cancellare; seguire una simile logica potrebbe avere il sapore di una sanatoria *sine die*, ed è per questo che io mi dichiaro contraria a quegli emendamenti che prevedono una simile ragione.

Vi è poi un emendamento che ci richiama alle norme comunitarie, in particolare per quanto riguarda la previsione di tre anni di professionalità. Nell'esame di questo provvedimento noi abbiamo seguito una logica per cui si è voluta tenere una specificità italiana, senza adeguarsi sempre alle norme comunitarie. La previsione di tre anni di attività potrebbe portare delle scelte di carattere burocratico-gestionale che ritarderebbero l'opzione e quindi la regolarizzazione del settore.

Vi sono poi delle proposte tese a restringere il periodo per l'opzione da 5 a 3 anni. Ritengo che questo sarebbe un termine troppo breve per dare la possibilità ai laureati in medicina di accedere alla specializzazione in odontoiatria. Dobbiamo tener conto che la specializzazione è a numero chiuso e quindi non sarà facile iscriversi; vi sarà comunque la possibilità di usufruire del doppio regime previsto dall'articolo 4-bis.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COM MISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1985

Questo è il panorama nel quale si sono mossi gli interventi in sede di discussione sulle linee generali, in particolare sull'articolo 19. Il relatore è convinto della bontà del proprio emendamento che pone in termini gradualistici il passaggio al regime definitivo. Chiedo ai proponenti gli altri emendamenti una ulteriore riflessione in proposito.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire, anzitutto, che ci troviamo di fronte all'urgenza di recepire una direttiva comunitaria e di consentire ai neo-laureati in odontoiatria di poter esercitare la professione.

Di questa materia si è discusso prima del 1980 quando il Parlamento istituì, con legge, la scuola di odontoiatria. Malgrado ciò, a volte ho l'impressione, discutendo di questo provvedimento, che si affronti tale problematica per la prima volta.

Desidero far presente che questo disegno di legge è la logica conseguenza di atti precedenti, approvati da questo Parlamento, di cui gli operatori sanitari sono informati da tempo e hanno da tempo discusso; quindi, da tempo, dovrebbero essere già orientati verso la soluzione di questi problemi.

Il disegno di legge governativo si basa sulla logica di consentire agli odontoiatri di svolgere la professione nell'ambito della Comunità e di prevedere, in Italia, l'esercizio della professione di odontoiatra da parte di coloro che hanno determinati requisiti.

Per questi motivi il disegno di legge prevede la possibilità di opzione per uno dei due albi: chi vuole esercitare la professione di medico opererà per l'albo dei medici; chi vuole esercitare la professione di odontoiatra opererà per l'albo degli odontoiatri.

Nelle molte osservazioni fatte dai colleghi e dalle categorie interessate, si è posto l'accento sulla esigenza di considerare chi fino ad oggi ha svolto entrambe le professioni e che, se questa legge sarà approvata, dovrà optare entro breve termine.

In considerazione delle osservazioni fatte, il Governo potrebbe accogliere la proposta di prevedere una fase transitoria che consenta ai medici di potersi orientare, con la dovuta gradualità, verso una scelta. Tuttavia, onorevoli colleghi, non possiamo dimenticare che atti precedenti hanno già stabilito che la professione di odontoiatra dovrà essere svolta solo da chi avrà scelto questo tipo di orientamento. Ritengo, quindi, che gli emendamenti che intendono lasciare praticamente immutata la situazione esistente seguano una logica che non è conseguente ad atti che il Parlamento ha già varato.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 19. 1. 1 degli onorevoli Poggiolini e Barontini.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, chiedo alla Commissione di accantonare questo nostro subemendamento perché, nel caso non venga approvato l'emendamento 19. 2, noi lo ritireremmo.

PRESIDENTE. Onorevole Poggiolini, trattandosi di un subemendamento le ricordo che deve essere posto immediatamente in votazione; se lei intende ritirarlo, deve farlo subito.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, ritiriamo il subemendamento 0. 9. 11. 1.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 19. 1. 2 presentato dagli onorevoli Mazzone, Muscardini Palli e Del Donno.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, ritengo debba essere posto in votazione prima l'emendamento 19. 1 del relatore, il quale, se approvato, precluderebbe il nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzone, come ho già avuto modo di far notare all'onorevole Poggiolini, i subemendamenti sono posti in votazione prima degli emendamenti cui fanno riferimento.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, ritiriamo il nostro subemendamento 0. 19. 1. 2.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 0. 19. 1. 3 degli onorevoli Palopoli e Gelli.

BIANCA GELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo proposto la sostituzione delle parole « entro 5 anni » con le parole « entro 3 anni », in quanto riteniamo che quest'ultimo sia un arco temporale sufficiente per i laureati, per gli studenti ancora in corso e per quelli fuori corso per optare per l'esercizio della professione di medico o di odontoiatra.

Per queste ragioni manteniamo il nostro subemendamento.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Desidero ribadire che sono contraria al subemendamento 0. 19. 1. 3 in quanto ritengo che l'arco di tempo di cinque anni sia quello più giusto per giungere ad una graduale situazione di normalità all'interno delle professioni mediche.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario al subemendamento presentato dagli onorevoli Palopoli e Gelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 19. 1. 3 degli onorevoli Palopoli e Gelli, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento 0. 19. 1. 4 presentato dall'onorevole Poggiolini.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, l'emendamento 19. 1 del relatore tende a concedere, ai giovani laureati nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento al nostro esame, la facoltà di opzione per la professione di odontoiatra o per quella di medico-chirurgo. Con questo mio subemendamento chiedo che in attesa di tale opzione i laureati in medicina ancora iscritti all'ordine dei medici

possano far risultare anche l'eventuale esercizio della professione di odontoiatra.

Non è, infatti, chiaro se nel corso dei cinque anni i laureati in medicina che non abbiano optato possano o meno esercitare le due professioni: io credo che lo possano fare.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor presidente, l'emendamento 19. 1 del relatore è molto chiaro: si concedono cinque anni di tempo per effettuare l'opzione o per l'esercizio della professione di odontoiatra, oppure per quella di medico-chirurgo. Nel frattempo i laureati in medicina possono restare iscritti all'albo dei medici sino al momento dell'eventuale opzione per l'esercizio della professione di odontoiatra ed esercitare, sino ad opzione avvenuta, sia la professione di medico, sia quella di odontoiatra.

Ho fatto questa precisazione affinché risulti agli atti l'intendimento che ha ispirato il relatore a presentare l'emendamento 19. 1, intendimento che del resto risulta assai chiaro anche dalla lettura testuale della proposta di modifica.

DANILO POGGIOLINI. Ritiro il mio subemendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 19 con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

19. 1.

DANILO POGGIOLINI. Ritengo che il mio emendamento 19. 2 sia più lontano dal testo originario e quindi debba essere votato prima dell'emendamento 19. 1.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COM MISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1985

PRESIDENTE. Il suo emendamento è aggiuntivo, mentre l'emendamento presentato dal relatore è sostitutivo. Deve essere, quindi, votato prima l'emendamento 19. 1. Chiedo al Governo di esprimere il parere sull'emendamento 19. 1.

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento comporta un pronunciamento della I Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affinché esprima il prescritto parere.

Gli onorevoli Palopoli e Gelli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma dell'articolo 19 aggiungere il seguente:

« Le Regioni promuovono iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione in campo odontoiatrico per i laureati in medicina e chirurgia di cui al primo comma del presente articolo ».

19. 4.

FULVIO PALOPOLI. Questo emendamento prevede che le regioni promuovano corsi di qualificazione per i medici che intendano esercitare la professione di odontoiatra e che però non abbiano la specializzazione. La questione è abbastanza scontata, non è vincolante né obbligatoria, ma rappresenta l'espressione della nostra preoccupazione circa la qualificazione del personale sanitario.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore. Pur comprendendo lo spirito dell'emendamento 19. 4, vorrei fare un'osservazione. In questa legge ci troviamo a considerare una graduatoria abbastanza oscura: i medici di « serie A » e quelli di « serie B ». Io ritengo che coloro che opteranno per la professione di odontoiatra dovranno operare in un regime di concorrenza e quindi faranno una scelta ben ponderata. Sono quin-

di contraria all'emendamento presentato dal collega Palopoli.

PAOLA CAVIGLIASSO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Palopoli e Gelli 19. 4, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Poggiolini e Barontini hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 19 il seguente ultimo comma:

« I laureati in medicina e chirurgia in possesso, prima dell'entrata in vigore della presente legge, della relativa abilitazione all'esercizio professionale i quali dichiarano di voler esercitare anche l'attività odontoiatrica possono restare iscritti all'albo dei medici con la seguente annotazione "esercita anche l'odontoiatria" ».

19. 2.

DANILO POGGIOLINI. Di fronte ad una legge nuova che istituisce la professione di odontoiatra, dobbiamo tener conto dei diritti acquisiti da coloro che hanno conseguito una laurea e si sono abilitati a svolgere la professione di odontoiatra prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Per questo io ritengo che coloro che si laureeranno dopo l'entrata in vigore di questa legge dovranno scegliere, ma coloro che già svolgevano la professione di odontoiatra non possono vedere limitato questo loro diritto. Togliere questo diritto non ha significato, soprattutto se si tiene conto del fatto che riconosceremo a coloro che si specializzeranno nei prossimi cinque anni la possibilità di esercitare le due professioni.

Per questi motivi ribadisco il mio voto favorevole all'emendamento 19. 2.

ROSSELLA ARTIOLI, Relatore. Esprimo parere contrario per le motivazioni già adottate precedentemente.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1985

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poggiolini e Barontini 19. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Mazzone 19. 3, di cui ho già dato lettura nella scorsa seduta.

ANTONIO MAZZONE. Ritengo che lo emendamento da me presentato, e sul quale preannuncio il voto favorevole, sia diverso da quello che è stato respinto poco fa dalla Commissione, in quanto si riferisce non a tutti i laureati in medicina, ma solo a coloro che abbiano iniziato la loro formazione di medico anteriormente al 28 gennaio 1980; in questo modo coloro i quali otterranno dal Ministero della sanità lo specifico attestato potranno svolgere in Europa la professione odontoiatrica.

Desidero ripetere, anche se sono convinto che i colleghi abbiano ben presente questo problema, che in caso contrario si arriverebbe all'assurdo di proibire in Italia l'esercizio della attività odontoiatrica ai medici in questione, che potrebbero però esercitarla in Europa.

Infatti, l'articolo 18, nel testo approvato da questa Commissione, prevede che, nel caso in cui il medico dimostri di avere svolto prevalentemente attività di odontoiatria per tre anni consecutivi ed abbia iniziato il suo corso di laurea prima del 1980, egli possa ottenere dal Ministero della sanità l'attestato che gli garantisce la possibilità di svolgere tale attività in tutto il territorio europeo, del quale — fino a prova contraria — fa parte anche l'Italia. Mi sembra evidente la « discrasia » che il legislatore deve correggere.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario per le motivazioni già addotte prima.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mazzone 19. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Poggiolini e Barontini hanno presentato, questa mattina, il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« I medici chirurghi che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano effettivamente da almeno tre anni attività professionale di odontoiatra con carattere di continuità, ancorché non in via esclusiva, e che intendano proseguire l'esercizio stesso restano iscritti all'albo dei medici conservando il diritto all'esercizio dell'odontoiatria con apposita annotazione "esercita anche l'odontoiatria" ».

Ai fini dell'iscrizione devono fornire documentazione atta a dimostrare l'esatta natura e durata dell'attività svolta all'ordine dei medici e degli odontoiatri.

L'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra, nei casi di cui ai commi precedenti, è consentito esclusivamente nel territorio nazionale ».

19. 7.

DANILO POGGIOLINI. Si tratta di un emendamento diverso da quello respinto poco fa dalla Commissione; con lo stesso si prevede la possibilità di esercitare l'odontoiatria per chi essendo iscritto all'ordine dei medici può documentare di avere esercitato per tre anni tale attività.

Prego i colleghi di voler riflettere sul contenuto di tale proposta poiché non bisogna dimenticare che questi medici hanno il diritto di esercitare l'odontoiatria in Europa (e per tre anni lo hanno già fatto in Italia acquisendo una notevole pratica).

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

IX LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1985

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Poggiolini e Barontini 19. 7, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Saretta e Poggiolini hanno presentato questa mattina il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Nel prossimo quinquennio, per i medici chirurghi che dimostrino, con documentazione presentata all'ordine dei medici e degli odontoiatri, di aver esercitato l'odontoiatria per almeno tre anni, saranno istituiti corsi di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria a loro riservati. Per l'accesso a tali corsi riservati saranno adottate le stesse modalità previste per l'accesso ai normali corsi di specializzazione. Tali nuovi corsi saranno istituiti in numero pari al 50 per cento dei corsi ordinari di specializzazione ».

19. 6.

GIUSEPPE SARETTA. Preannuncio il voto favorevole su tale emendamento che ho presentato assieme al collega Poggiolini, considerando il fatto che nei prossimi cinque anni alcuni medici potrebbero essere interessati ad esercitare (in presenza della specializzazione) la doppia professione. È chiaro che, essendoci il « numero chiuso » per i corsi di specializzazione in odontoiatria, costoro avrebbero grandi difficoltà ad avere accesso ai corsi medesimi.

FULVIO PALOPOLI. Signor presidente, siamo in questa sede a decidere, sia pure in via non definitiva, sul fatto se un medico che abbia sostenuto un esame di odontoiatria possa o meno esercitare la professione di dentista. Bisogna considerare il fatto che i giovani medici che non hanno ancora esercitato alcuna attività

professionale o coloro che sono ancora oggi in attesa di laurearsi potranno (secondo la formulazione dell'articolo in discussione) esercitare l'attività di odontoiatra senza aver acquisito alcuna esperienza nel campo.

Con la reiezione del mio emendamento abbiamo impedito la possibilità per questi giovani di accedere a corsi di qualificazione che in ogni caso potevano essere un serio tentativo per dare una prima risposta a questo delicato problema. Si poneva, tra l'altro, anche il problema di concedere ai giovani medici, che esercitano da almeno tre anni l'attività di odontoiatra, la possibilità di accedere a tali corsi di specializzazione. Per coloro che si trovano in queste condizioni, ripeto, si tratta di una questione di un certo rilievo.

Mi domando quali siano i motivi secondo i quali noi non concediamo una possibilità di qualificazione a chi opti per l'esercizio della professione di odontoiatra non avendo ancora acquisito i tre anni di esperienza nel campo.

Ritengo che l'emendamento 19. 6 degli onorevoli Saretta e Poggiolini possa essere condiviso nel caso venga modificato in questo senso, non limitandolo cioè ai soli medici che abbiano già esercitato per tre anni la professione di odontoiatra e che abbiano raggiunto già un certo livello di qualificazione professionale, ma estendendolo anche ai medici che già abbiano optato per l'esercizio della professione di odontoiatra e che non abbiano eventualmente ancora raggiunto i tre anni di esperienza professionale.

Nel caso invece dovessimo concedere l'opportunità di raggiungere il titolo di specializzazione soltanto sulla base dell'avvenuto esercizio dell'attività professionale di odontoiatra, creeremmo certamente una grave disparità.

In conclusione, se venisse eliminato il requisito dell'esercizio dell'attività professionale dal testo dell'emendamento 19. 6 e conseguentemente se fosse consentito l'accesso dei giovani medici ai corsi di qualificazione in odontoiatria, noi potremmo votare a favore dell'emendamento Saretta e Poggiolini.

PRESIDENTE. L'onorevole Palopoli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 19. 6:

Sostituire le parole da: « che dimostrano » a: « per almeno tre anni » con le seguenti: « che optino per l'iscrizione all'Albo degli odontoiatri ».

0. 19. 6. 1.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, vorrei far rilevare alla Commissione che le osservazioni addotte dall'onorevole Palopoli non sono pertinenti rispetto alla questione posta dall'emendamento 19. 6, in quanto quella proposta di modifica tende a riservare dei posti del corso di specializzazione in odontoiatria per quei medici che non abbiano ancora conseguito quella specializzazione, mettendoli così in condizione di ottenere la doppia iscrizione sia all'albo dei medici-chirurghi, sia a quello degli odontoiatri. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con le proposte del gruppo comunista che intendevano istituire generici corsi di aggiornamento.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, in linea di massima condivido le motivazioni che sono alla base dell'emendamento 19. 6, ma desidero far rilevare alla Commissione e al Governo che la competenza dell'istituzione di corsi di qualificazione o di aggiornamento è propria del Ministero della pubblica istruzione. Nell'attuale formulazione, infatti, il contenuto dell'emendamento Saretta e Poggiolini potrebbe essere respinto dalla Commissione affari costituzionali. Propongo quindi agli onorevoli Saretta e Poggiolini di trasformare il loro emendamento in un ordine del giorno inserendo le parole: « sentito il Ministero della pubblica istruzione ».

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Palopoli, non comprendo per quale motivo si debba negare la possibilità di accesso ai corsi di specializzazione a quei medici che desiderano esercitare la professione di odontoiatra e non lo hanno potuto fare in quanto la data dell'inizio del loro corso di studi era ante-

riore al gennaio 1980. Si consentirebbe invece la frequenza ai corsi solo a coloro che abbiano esercitato la professione di odontoiatra.

Proporrei a tutte le forze politiche di firmare un ordine del giorno di invito al Ministro della sanità e a quello della pubblica istruzione al fine di istituire speciali corsi di qualificazione riservati ai laureati in medicina che si trovino nella condizione di dover o di poter optare per uno dei due albi professionali.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor presidente, credo sia stata già sollevata una eccezione di competenza per quanto riguarda l'istituzione dei corsi di cui all'emendamento 19. 6, eccezione che io ritengo assai pertinente. Chiedo pertanto ai presentatori dell'emendamento di trasformarlo in un ordine del giorno di invito al Governo.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero far notare alla Commissione che il disegno di legge n. 1818 è stato presentato dal Ministro della sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione. Invito pertanto i presentatori dell'emendamento 19. 6 a ritirarlo ed a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo, una volta esaminato il testo, potrebbe eventualmente accettare.

GIUSEPPE SARETTA. Signor presidente, ritiro l'emendamento 19. 6 e presenterò un ordine del giorno di contenuto analogo.

PRESIDENTE. Decade con questo il subemendamento 0. 19. 6. 1.

Gli onorevoli Palopoli e Gelli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, in fine, aggiungere il seguente comma:

« Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,

n. 761, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e ai servizi delle unità sanitarie locali ».

19. 5.

FULVIO PALOPOLI. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che ha definito lo stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale, ha rinviato, con l'articolo 63, ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle varie figure professionali che operano all'interno del servizio stesso. In quel periodo la professione di odontoiatra non esisteva, quindi si impone una integrazione del decreto ministeriale ex articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 761, affinché gli odontoiatri possano accedere nei ruoli del servizio sanitario nazionale.

Questo emendamento non rappresenta altro che un atto doveroso.

ANTONIO VENTRE. Signor presidente, voterò a favore dell'emendamento del collega Palopoli perché ritengo che la sua impostazione sia corretta sul piano sistematico e sul piano politico.

E' noto a tutti voi, che vi occupate con tanta solerzia dei problemi della sanità, quanto sta avvenendo in Italia a causa della mancata definizione delle attribuzioni e dei profili professionali. Lo emendamento 19. 5 si inquadra in questo contesto, cercando, almeno in un settore, di colmare un vuoto.

E di questi giorni lo scompiglio che si è creato nel settore della medicina pubblica a seguito della sentenza istruttoria del pretore di Taranto per le attribuzioni dei patologi clinici, i quali non potrebbero esercitare l'analisi.

Sono convinto che il Governo, con la sua sensibilità, intenderà il senso di questo emendamento e guarderà a questo problema non solo con riferimento agli odontoiatri; applicando le norme vigenti, i laboratori di analisi dovrebbero chiudere, non potendo essere gestiti da medici chirurghi.

Si dirà che c'è un'usurpazione di potere da parte della magistratura nei confronti dell'esecutivo, ma la realtà impone degli interventi urgenti.

Mi auguro che il Governo provveda tempestivamente a colmare questi vuoti e che le sue iniziative sortiscano gli effetti che hanno sortito le iniziative prese a Taranto.

Per questi motivi sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Palopoli e mi auguro che il Governo sia del mio stesso avviso.

DANILO POGGIOLINI. Sono favorevole all'emendamento 19. 5 per le stesse ragioni addotte dall'onorevole Ventre. Una definizione chiara dei ruoli professionali non esiste. Nuove professioni si fanno avanti per occupare spazi, a volte legittimamente, a volte meno; vi è quindi la necessità, assoluta che in un settore come quello sanitario si stabiliscano i compiti e le attribuzioni di questi nuovi laureati nello ambito del servizio sanitario nazionale e delle strutture pubbliche.

Io avrei aggiunto a questo emendamento una precisazione sulla necessità di valutare la diversità dei titoli. Ritengo che questo argomento possa essere affrontato sia con un emendamento sia con un ordine del giorno.

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, mi dichiaro favorevole — anche a nome del mio gruppo — all'emendamento presentato dal collega Palopoli.

In ogni istituzione è basilare la definizione dell'ampiezza, della vastità e della quantità delle attribuzioni. Su questo argomento potrebbe anche essere preso in considerazione un ordine del giorno, ma un comma inserito nello stesso testo del provvedimento ha certamente un valore maggiore. Riteniamo quindi che sia più convincente votare l'emendamento 19. 5.

SALVATORE MELELEO. Sono d'accordo sullo spirito e sulla sostanza dell'emendamento presentato dall'onorevole Palopoli. Ritengo, però, che la figura giuridica debba essere determinata con apposita rego-

lamentazione. Su tale argomento in sede di gruppo di lavoro informale avevamo concordato l'opportunità di presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo a preparare la specifica normativa. Invito pertanto il collega Palopoli a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il contenuto dell'emendamento in questione ha certamente valide motivazioni, ma la problematica che lo stesso si pone è più ampia della formulazione pura e semplice (basti pensare alle modalità concorsuali). Invito pertanto il proponente a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno oppure ad accantonare l'esame allo scopo di arrivare ad una formulazione completa, ripresentandolo poi come articolo aggiuntivo. Mi rendo conto delle difficoltà che possono sorgere con una procedura del genere — proprio per la materia in oggetto — mi pare quindi che la strada migliore sia quella della trasformazione in un ordine del giorno.

FULVIO PALOPOLI. Confesso il mio imbarazzo nel dover sottolineare, ancora una volta, che la portata dell'emendamento da me presentato riguarda un semplice adempimento amministrativo tendente a consentire l'assunzione degli odontoiatri all'interno del servizio sanitario nazionale. La trasformazione in un ordine del giorno non avrebbe sbocchi sostanziali, trattandosi di un semplice adempimento amministrativo; il Governo non può emanare decreti ministeriali che non siano applicativi di norme già in vigore.

In realtà il problema è abbastanza complesso ed il Governo non sembra pronto ad arrivare alla definizione delle problematiche relative alle varie professionalità. Se il Governo si dimostra pronto a definire tali aspetti, possiamo ritirare l'emendamento e ripresentarlo in una formulazione più completa.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. Non ritengo che l'emendamento 19. 5 possa essere tra-

sformato in un ordine del giorno poiché il problema individuato deve trovare risposta all'interno del provvedimento che stiamo esaminando. Il gruppo democristiano concorda sulla sostanza dell'emendamento (come del resto il Governo) e ritiene opportuno che l'esame del medesimo venga accantonato per essere ripreso in una fase successiva.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'orientamento sia quello di accantonare l'esame dell'emendamento 19. 5. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Come era stato stabilito in precedenza, propongo alla Commissione di accantonare l'articolo 20. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

In prima applicazione della presente legge in attesa del regolamento degli esami di Stato, e degli adempimenti di cui al precedente articolo 20, i programmi, le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Mazzone, Del Donno e Muscardini Palli hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Gli esami di Stato saranno, comunque, fissati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

21. 1.

Gli onorevoli Poggiolini e Barontini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

I laureati esercenti l'odontoiatria che prestano il loro nome per consentire lo esercizio abusivo della professione odontoiatrica a non laureati saranno sospesi per 6 mesi dall'iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri.

In caso di accertato esercizio abusivo dell'odontoiatria da parte di odontotecnici non laureati oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti sarà sospesa per 6 mesi l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontotecnico.

21. 01.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, il nostro emendamento tende ad introdurre una norma di garanzia a favore dei giovani laureati. L'articolo 21 detta norme di carattere generale e transitorio in attesa dell'emanazione del regolamento degli esami di Stato. Come tutti sappiamo, i tempi della burocrazia sono lenti e per questo motivo cerchiamo di introdurre un termine anche per la fissazione della sessione degli esami di Stato. Sommando i trenta giorni entro i quali dovranno essere stabilite le modalità di svolgimento e la composizione delle commissioni giudicatrici con i sessanta giorni entro i quali dovranno essere fissati gli esami di Stato, giungiamo al termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento oggi al nostro esame per la reale effettuazione degli esami di Stato.

Nel caso però il Governo dovesse ritenere troppo brevi questi termini, potrei accogliere le proposte alternative che eventualmente venissero avanzate.

FULVIO PALOPOLI. Ritengo che le considerazioni svolte dall'onorevole Mazzone siano giuste; desidero soltanto chiedere se

il termine stabilito nell'articolo 21 sia congruo oppure no. Io credo che i trenta giorni necessari per gli adempimenti di cui all'articolo 21 e gli ulteriori eventuali sessanta giorni a disposizione del Ministero per l'indizione del concorso sia un arco temporale congruo. Bisogna tener presente però che tali termini decorrono dall'entrata in vigore del provvedimento oggi al nostro esame e, nel caso il Governo tardasse nell'espletamento della procedura della promulgazione, si avrebbe uno slittamento generale di tutti gli adempimenti.

A questo proposito propongo due subemendamenti tesi ad introdurre nell'emendamento 21. 1, dopo la parola « oltre », le parole « i successivi » e a sopprimere conseguentemente le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Palopoli ha presentato i seguenti due subemendamenti all'emendamento 21. 1 degli onorevoli Mazzone ed altri:

Dopo la parola: « oltre », aggiungere le seguenti: « i successivi ».

0. 21. 1. 1.

Sopprimere le parole: « dalla entrata in vigore della presente legge ».

0. 21. 1. 2.

SALVATORE MELELEO. Signor presidente, sono favorevole ai due subemendamenti presentati dall'onorevole Palopoli.

OLINDO DEL DONNO. Accettiamo i subemendamenti dell'onorevole Palopoli anche per il fatto che viene precisato che gli adempimenti devono essere eseguiti « entro e non oltre i successivi 60 giorni ».

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Sono favorevole ai due subemendamenti presentati dall'onorevole Palopoli.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo

è favorevole ai due subemendamenti a firma dell'onorevole Palopoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 21. 1. 1 presentato dall'onorevole Palopoli, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 21. 1. 2 presentato dall'onorevole Palopoli, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 21. 1 degli onorevoli Mazzone ed altri, con le modifiche testé apportate, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 21. 01 presentato dagli onorevoli Poggiolini e Barontini.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente, il mio emendamento aggiuntivo cerca di affrontare la grave questione dell'abusivismo e del prestanomismo che coinvolge decine di migliaia di giovani medici oggi disoccupati. Ricordo che l'attività svolta sotto la copertura di un prestanome è punita dalle leggi dello Stato in modo assolutamente insufficiente.

Tenere per cinque anni, come abbiamo deciso, le migliaia di giovani medici nella pratica impossibilità di esercitare la professione di odontoiatra porterà ad un indubbio incremento dell'abusivismo e del prestanomismo.

D'altro canto è stato detto che il fenomeno del prestanomismo deve essere colpito; le leggi attuali lo colpiscono in maniera inefficace, poiché gli abusivi, se scoperti, vengono condannati al pagamento di multe ridicole (50 o 100 mila lire); il medico prestanome invece viene sottoposto al giudizio dell'ordine dei medici, giu-

dizio che comporta, in genere, tempi molto lunghi.

Questo articolo aggiuntivo non ha lo scopo di mandare in galera gli abusivi o i prestanome, ma propone soltanto che questi vengano sospesi per sei mesi dall'ordine. Questa sanzione verrebbe comminata dal giudice e sarebbe quindi incisiva, rapida e sottoposta a criteri di maggior precisione (l'ordine dei medici, ad esempio, non ha la possibilità di ascoltare testimoni).

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo da me presentato tratta dell'abusivismo e cioè dell'esercizio dell'odontoiatria da parte di odontotecnici non laureati.

Le norme sanzionatorie vigenti sono inefficaci, per cui proponiamo che, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, venga sospesa per sei mesi l'autorizzazione all'esercizio della professione.

In sostanza questo articolo aggiuntivo propone delle sanzioni più severe di quelle esistenti - secondo gli orientamenti che tutti avevano manifestato - nei confronti sia dell'odontotecnico abusivo (che è quasi sempre una persona non diplomata, spesso un artigiano autodidatta), sia del prestanome. Le sanzioni previste sono abbastanza - ma non particolarmente - dure. Comunque ritengo possano essere efficaci, in quanto il danno che ne deriva costituisce un deterrente.

Qualunque opposizione a questa impostazione mi risulterebbe strana, soprattutto dopo che tutti hanno affermato che è indispensabile colpire l'abusivismo e il prestanomismo.

PRESIDENTE. La norma proposta dagli onorevoli Poggiolini e Barontini ha carattere sanzionatorio e quindi richiede il parere della Commissione giustizia.

BIANCA GELLI. Questa è una norma sanzionatoria ed io ritengo che ci siano i luoghi ed i mezzi giusti per punire chi va contro la legge.

Il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal collega Poggiolini è del tutto superfluo, in quanto esistono un organo che si fa carico delle misure di disciplina ed un tribunale penale.

Il secondo comma è completamente fuori luogo. Con esso si punisce l'odontotecnico, mentre moltissime altre categorie continuano a trasgredire.

Ritengo inoltre che un aumento delle sanzioni non sia sufficiente ad impedire all'odontotecnico di fare ciò che non dovrebbe fare; e comunque non è questa la sede più opportuna per fare queste cose.

ANTONIO VENTRE. Signor presidente, non posso far altro che associarmi alle considerazioni espresse con molta abilità dalla collega Gelli.

Vorrei dire al collega Poggiolini che, pur condividendo lo spirito della sua proposta, questa potrebbe incentivare il prestanomismo. Mi spiego: nel primo comma si dice che coloro che « prestano il loro nome per consentire l'esercizio abusivo... saranno sospesi per sei mesi ». Questa è una norma innovativa che viene ad abrogare qualunque norma contraria; noi avremmo quindi il risultato opposto a quello che il collega Poggiolini vuole conseguire, in quanto colui che consentirà l'esercizio abusivo della professione, invece di essere punito secondo le norme previste dal codice, sarà punito soltanto con una sospensione.

Il secondo comma, invece, prevede che « oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti sarà sospesa per sei mesi l'autorizzazione all'esercizio della professione di odontotecnico ». Di conseguenza il reato commesso dal laureato in medicina, in concorso con l'abusivo, verrebbe depenalizzato e vi sarebbe soltanto una sanzione di carattere amministrativo. Secondo l'attuale normativa, il laureato in medicina che consente l'esercizio abusivo della professione odontoiatrica deve rispondere amministrativamente con la sanzione disciplinare della sospensione dall'ordine, e penalmente a titolo di concorso nel reato di cui all'articolo 110 del codice penale. Con questa norma noi manteniamo soltanto la sanzione amministrativa e veniamo quindi a depenalizzare quello che è sostanzialmente un reato. Ecco perché, pur condividendo lo spirito di quanto proposto dal

collega Poggiolini, lo prego di ritirare il suo emendamento o di riformularlo nel senso di rendere la sanzione più severa rispetto a quella prevista attualmente.

ANTONIO MAZZONE. Mi sembra che l'argomento sia stato esaurientemente trattato, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio della norma che implica il parere della Commissione giustizia. Condivido pertanto l'esigenza sottolineata dal presidente di sottoporre tale emendamento alla competente Commissione nel caso di approvazione del medesimo.

Colgo l'occasione per associarmi a quanto detto dai colleghi Ventre e Gelli: contro il fenomeno del prestanomismo dovremmo andare a rivedere le norme penali relative all'abusivismo nell'esercizio delle libere professioni, poiché tali ordinamenti professionali risalgono agli anni trenta.

DANILO POGGIOLINI. Ritiro il mio emendamento anche se non sono del tutto convinto delle argomentazioni illustrate dai colleghi; debbo dire con tutta franchezza che avrei preferito che sullo stesso venissero presentati subemendamenti; sui quali fosse magari necessario l'eventuale parere della Commissione giustizia o affari costituzionali, come abbiamo fatto tante volte. A puro titolo informativo desidero ricordare che le pene in vigore sono del tutto ridicole (50-100 mila lire di ammenda).

ANTONIO VENTRE. Per questi reati vi è l'iscrizione nel casellario giudiziario.

PRESIDENTE. L'esercizio abusivo della professione è un delitto.

DANILO POGGIOLINI. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di rincrudire le sanzioni, ma di fatto siamo tutti preoccupati quando ci accingiamo a farlo. Ritiro comunque il mio emendamento, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 che avevamo precedentemente

accantonato. Il relatore, onorevole Artiolli, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« L'Ordine provinciale dei medici e la Federazione nazionale dei medici assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri" ».

5. 3.

Sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

« La composizione dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due unità.

Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

Il Presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presi-

dente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli albi dei medici e degli odontoiatri.

5. 1.

Sopprimere l'ultimo comma.

5. 2.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Ricordo che avevamo accantonato l'articolo 5 poiché si presentavano problemi nella struttura interna di un unico ordine, medici e odontoiatri, diviso in due albi.

Sappiamo che questo articolo, nella formulazione del Governo, è stato il frutto di un lavoro lungo e complesso. Su questa linea si è svolto l'esame in sede di comitato di lavoro informale.

In effetti la natura professionale della figura del medico e di quella dell'odontoiatra sembra portare ad una vera e propria diarchia ed a contrasti insanabili circa la volontà, da un lato, di riunire medici e odontoiatri e, dall'altro, quella di lasciare la massima autonomia agli odontoiatri stessi.

A questo punto si è preferito riformulare l'articolo dando maggiore omogeneità al concetto di ordine unico, diviso in due albi. Questo ha implicato norme di garanzia circa la presenza dei rappresentanti degli odontoiatri sia all'interno del consiglio direttivo che del comitato centrale (senza creare diarchie nella gerarchia).

FULVIO PALOPOLI. Le osservazioni svolte dall'onorevole Poggiolini meritano una giusta considerazione. In particolare mi riferisco allo squilibrio all'interno dell'Ordine in relazione alla composizione anche numerica dei medici.

Da questo punto di vista la proposta del relatore è migliorativa rispetto al testo originario; tuttavia non comprendiamo come si possa continuare ad avere un atteggiamento così rigido. Mi riferisco in particolare alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, dove si sostiene la necessità di arrivare ad una divi-

sione in albi « al fine di garantire una giusta autonomia » alla professione odontoiatrica.

Esiste inoltre una seconda esigenza che credo non vada dimenticata: in un regime « ordinistico » si afferma l'autogestione della categoria. Sia l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, a cui si fa spesso riferimento, sia altre norme successive prevedono una serie di obblighi per gli organi di gestione delle categorie professionali, obblighi che in parte sono gestiti collegialmente, in parte richiedono invece una gestione autonoma.

A me pare che, se da un lato con l'emendamento del relatore è stato risolto il problema di una più equilibrata composizione dell'organismo collegiale rispetto alla partecipazione dei rappresentanti dei medici e di quelli degli odontoiatri, dall'altra resta il problema fondamentale (dato il fatto che stiamo discutendo di una legge istitutiva della professione di odontoiatra) di garantire senza alcuno sperpero anche la gestione deontologica attraverso la sezione degli odontoiatri.

Se dovesse essere approvato l'articolo nell'attuale formulazione, di fatto saranno i medici a gestire la professione degli odontoiatri. Tale soluzione non è assolutamente accettabile e va contro l'esigenza prioritaria e fondamentale posta dal Governo ed illustrata nella stessa relazione al disegno di legge n. 1818.

Ricordo che anche il dottor Parodi richiamava l'attenzione sul fatto che sarebbe stato preferibile adottare la soluzione della costituzione di due ordini professionali distinti e ricordo altresì che questa non era stata la posizione della Federazione degli ordini dei medici; vi è stato infatti un ripensamento. A nostro parere tale orientamento andrebbe corretto nel senso di una più equilibrata composizione dell'organo collegiale di gestione. Sostengo quindi l'opportunità di istituire all'interno di un medesimo ordine due sezioni distinte, ma di fronte alla concreta possibilità che la gestione della professione di odontoiatra vada « in mano » ai medici, allora sarei dell'avviso che sia più opportuno op-

tare per due distinti ordini professionali. Chiedo al Governo un minimo di coerenza: come è possibile creare una nuova professione senza poi garantire l'autogestione? Esistono questioni che possono essere affrontate e gestite, come bene ha detto l'onorevole Poggiolini, dall'organo collegiale nel suo complesso, riequilibrato a vantaggio della categoria più numerosa; esistono però questioni proprie di una categoria specifica che devono essere gestite e risolte soltanto dai rappresentanti di quella professione. Se l'emendamento non dovesse essere modificato tenendo conto di queste mie osservazioni, mi vedrei costretto a votare contro.

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ho letto attentamente l'emendamento proposto dal relatore e con l'esperienza che ho acquisito in venti anni quale dirigente di un ordine professionale analogo a quello di cui oggi ci occupiamo, devo rilevare che a mio avviso stiamo formalizzando un organo di gestione ibrido che nel tempo provocherà grossi problemi.

Dalla mia esperienza ho potuto rilevare che all'interno dell'ordine dei farmacisti è prevista una sezione rurale che è rappresentata nel consiglio all'incirca nella medesima proporzione con la quale è rappresentata la categoria dei dentisti rispetto a quella dei medici. Accade infatti che le esigenze delle categorie meno numerose vengono tenute in minor conto in quanto, sebbene si tratti di attività professionali sostanzialmente analoghe, gli interessi risultano assolutamente diversi.

A questo proposito chiedo al Governo di riesaminare la questione anche alla luce del fatto che in questa fase stiamo adottando dei provvedimenti di natura transitoria; proporrei che venga istituito un nuovo albo, con una durata limitata nel tempo. Nel caso in cui venga mantenuta la formulazione del relatore, io mi asterrò dal voto in quanto non credo sia possibile licenziare un testo del genere.

C'è anche da considerare che i maggiori albi professionali italiani raccolgono mi-

gliaia di iscritti ed un albo come quello dei dentisti, con 500-1000 iscritti, certamente non avrebbe la forza per avere una vita autonoma. Si potrebbe quindi istituire per uno o due anni un albo degli odontoiatri all'interno di quello dei medici che utilizzi soltanto le strutture di quest'ultimo, in cambio di una partecipazione la cui forma si potrà in seguito stabilire. Ripeto, non è possibile approvare un « ibrido » come quello che è stato proposto.

ANTONIO MAZZONE. In sede di Comitato ristretto ho già avuto modo di illustrare le mie perplessità in relazione alle questioni poste dall'articolo 4 con il quale si è stabilita l'istituzione di due albi professionali all'interno di un unico ordine. Condivido le perplessità espresse in Commissione e rilevate altresì dal dottor Parodi nella lettera che ci è giunta nei giorni scorsi, per cui riterrei opportuno rimettere alla Commissione affari costituzionali eventuali osservazioni sull'articolo 5 emendato nel senso proposto dal relatore. Il discorso relativo alle due sezioni è stato superato dalla maggioranza con non poche difficoltà esistendo posizioni tra loro contrastanti. Credo che la soluzione proposta dal relatore possa essere licenziata dalla Commissione e rimessa alla competente Commissione per il parere. Qualora dovessero pervenirci osservazioni da parte della medesima, potremmo riconsiderare la opportunità di prevedere due ordini professionali.

DANILO POGGIOLINI. Senza riprodurre argomentazioni che tutti conosciamo, credo che le osservazioni svolte siano sottoscrivibili, sia pure da due diverse angolature.

Ha ragione il collega Palopoli quando afferma che questa è una nuova professione e come tale, quindi, è giusto che abbia una sua autonomia, cioè un suo ordine diverso da quello dei medici, proprio perché non c'è ragione per la quale si debba imporre che una nuova categoria debba andare ad abitare in casa di una diversa professione (e dico « abitare » proprio in senso pratico, cioè usare locali e servizi il cui costo è a carico dei medici e non dell'erario). Se questo dovesse ac-

cadere, verrebbero a crearsi problemi di difficile soluzione. Purtroppo, con l'articolo 4 abbiamo previsto due albi presso lo stesso ordine; quindi, se la Commissione affari costituzionali non rivede quell'articolo non possiamo che trovare altre soluzioni, come il relatore ha cercato di fare.

La questione dell'albo professionale dei medici e degli odontoiatri nasce da una specifica richiesta dei giovani odontoiatri. Al riguardo, il collega Augello ha osservato, giustamente, che da una tale convivenza sorgerebbero non pochi problemi. Sta di fatto, però, che i giovani odontoiatri non aspirano ad una autonomia totale, nel senso, cioè, che pur reclamandola vogliono essere nell'ordine dei medici. È chiaro, invece, che per considerarsi totalmente autonomi essi devono stare in un ordine che non sia quello dei medici. Se ritengono di rinunciare un po' alla loro autonomia, devono altresì rinunciare a queste due sezioni. La loro rappresentatività, allora, non può essere quella prevista, anche se il collega Palopoli ha affermato che potrebbe stabilirsi una diversa dosatura. Ma il problema è rappresentato dal fatto che gli odontoiatri, costituendo una loro sezione, hanno un loro potere disciplinare ed una loro rappresentatività, e ciò fa sì che il discorso del decoro professionale sia difficile da garantire perché i dentisti possono intenderlo in un modo e gli odontoiatri in un altro. Anche questo, quindi, spingerebbe verso i due ordini. Se i nuovi laureati ritengono, invece, che sia per loro opportuno stare insieme ai medici, è chiaro che il discorso della proporzionalità deve essere rivisto purché non risulti uno squilibrio a favore degli odontoiatri.

La logica conclusione dell'intero discorso dovrebbe essere, a mio avviso, quella della creazione di due ordini. La soluzione intravista in sede di Comitato ristretto rappresenta, in definitiva, un compromesso politico sul quale si può convenire.

FRANCESCO LUSSIGNOLI. La discussione sviluppatasi sull'articolo 5 ha evidenziato la delicatezza della decisione che stiamo prendendo nell'approvare detto articolo secondo la proposta del relatore.

Personalmente, non ritengo che l'articolo 4, così come è formulato nel testo che abbiamo votato, risponda ad esigenze o a sollecitazioni pervenute dai neolaureati in odontoiatria: per quanto mi risulta, lo stesso Ordine dei medici, almeno nel periodo precedente, era, in qualche modo, interessato alla soluzione che è stata votata.

Del resto il provvedimento al nostro esame — consentitemi il termine forse non molto adeguato — dimostra una certa « parentela » dell'esercizio della professione di medico con quella di odontoiatra.

A questo punto non possiamo non prendere la decisione che sostanzialmente noi ritroviamo nel testo predisposto dal relatore. Anche se alcune considerazioni espresse dal collega Palopoli e riprese, per alcuni aspetti, dal collega Augello, hanno un loro fondamento, io credo che non faremo altro che rinviare l'approvazione del provvedimento in quanto non saremmo in grado di prendere delle decisioni diverse, assumendoci la responsabilità di una « non risposta » ad un problema che invece esige una risposta urgente.

A mio avviso, il nuovo testo presentato dal relatore dà una risposta, non voglio dire esauriente — sapevamo sin dall'inizio che qualsiasi decisione avremmo preso avrebbe lasciato qualche malcontento — ma che senz'altro dimostra uno sforzo che merita il nostro consenso.

Per questi motivi noi voteremo a favore e ci auguriamo che questo nuovo testo diventi l'articolo 5.

FULVIO PALOPOLI. La nostra intenzione non è quella di rinviare i problemi che ci sono di fronte, ma riteniamo sia necessario garantire alla nuova professione la autogestione da parte della categoria. Credo che su questo punto non ci possa essere alcuna posizione contraria.

Io manterrei questa differenziazione tra quanto disposto nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 e quanto si vuole introdurre con l'emendamento del relatore.

L'emendamento del relatore riequilibra la composizione dell'organo collegiale — cosa che noi riteniamo giusta — però que-

sta operazione non può essere fatta ignorando o liquidando le esigenze cui ho fatto riferimento prima. In altri termini, poiché le norme contenute nei commi che vanno dal 2 al 5 compresi definiscono la composizione delle sezioni e non del collegio, e poiché si parla del collegio nel suo complesso a partire dal comma 6, io propongo che il comma 6 venga sostituito.

In questo modo si perviene ad una ricomposizione dell'organo collegiale complessivo secondo un nuovo equilibrio, però mantenendo alla sezione specifica la possibilità di gestire la competenza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 233, lettera f): « esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'albo ... ». Questa competenza è fondamentale e non può essere sottratta alla sezione.

In questo modo noi abbiamo un riequilibrio dell'organismo collegiale che tiene conto, anche se in modo non del tutto adeguato, della composizione dell'ordine nel suo complesso e, nello stesso tempo, non togliamo alla categoria la possibilità di autogestirsi. Voglio far presente che il predetto decreto legislativo — all'articolo 3 lettere b), d) ed e) — prevede alcune attribuzioni che ritroviamo nel testo al nostro esame (e potremmo aggiungere la lettera a) dove si parla della compilazione e della tenuta degli albi).

Il subemendamento che io propongo intende mantenere i primi cinque commi ed il primo periodo del sesto comma e poi aggiungere i commi contenuti nell'emendamento presentato dal relatore. In questo modo si garantisce l'autogoverno della professione e si dà ai medici il giusto rilievo all'interno di un ordine in cui gli odontoiatri rappresenteranno sempre una minoranza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palopoli, Gelli e Amadei Ferretti hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il sesto comma con i seguenti:

« Ogni sezione elegge nel suo seno un presidente. »

La composizione dei Consigli direttivi degli Ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due unità.

Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.

Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine o nel Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.

Il Presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.

Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli albi dei medici e degli odontoiatri.

0. 5. 1. 1.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5. 3, favorevole al Governo.

(E approvato).

Questo emendamento sarà trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere.

DANILO POGGIOLINI. Il subemendamento 0. 5. 1. 1., presentato dagli onorevo-

li Palopoli ed altri, ripropone le due sezioni. Ciò significa che, all'interno dell'ordine, vi sarebbe un secondo ordine autogestito e completamente a carico dell'ordine dei medici.

Questa soluzione pone dei problemi di vivibilità. Per quanto riguarda le attribuzioni vi sarebbero due criteri diversi e il decoro professionale verrebbe tutelato in modo diverso dalle due sezioni.

Se queste esigenze esistono, si deve arrivare ad un ordine separato; se invece l'ordine è unico, non è possibile comminare un mese di sospensione per un certo tipo di reato ideologico (la sezione medici ne commina sei). Il potere di definizione riguarda l'albo professionale, poiché la tenuta dell'albo non rappresenta solo un fatto burocratico.

A mio avviso è soprattutto da evitare la duplicazione delle funzioni; si tratta di una tesi non mia, ma di chi sostiene che i medici non devono rappresentare un corpo separato.

BIANCA GELLI. Escono dalla stessa facoltà, anche se i corsi di laurea sono diversi.

DANILO POGGIOLINI. A maggior ragione se escono dalla stessa facoltà, sono tutti e due medici; non capisco perché debbano avere due ordini. Preannuncio il voto contrario poiché sono convinto della necessità di avere un solo ordine con due sezioni.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Non mi pare si possa fare un collegamento fra il mio emendamento e il subemendamento Palopoli ed altri. Si tratta di due proposte diverse che portano a soluzioni diverse. La formulazione da me presentata, e che tiene conto dei lavori del Comitato ristretto, garantisce una presenza «speculare» degli odontoiatri all'interno dell'ordine e a qualsiasi livello. Vi è cooperazione fra l'attività del medico e quella dell'odontoiatra all'interno dell'ordine, senza distinzione fra «serie A» e «serie B». Per questo motivo ritengo sia da respingere il subemendamento Palopoli ed altri 0. 5. 1. 1.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 5. 1 del relatore e contrario al subemendamento 0. 5. 1. 1 poiché vi è consapevolezza del fatto che tutta questa tematica deve essere rivista nell'ambito della riforma degli ordini professionali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 5. 1. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

FULVIO PALOPOLI. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 5. 1 del relatore. Il Governo ha rinunciato a rispondere alle osservazioni che io avevo sollevato in merito all'affidamento ad una professione della gestione anche deontologica di un'altra professione. In secondo luogo desidero osservare che si sta introducendo un elemento delicato sul quale vi dovrebbe essere il parere della Commissione competente in materia di ordini professionali (sollevo formalmente il problema della votazione in linea di principio).

Dichiaro infine che non si è voluto tenere conto del fatto che un problema di carattere sostanziale era stato risolto con il nostro subemendamento; hanno finito per prevalere considerazioni di ordine pratico sulla difficoltà di gestione delle due sezioni, ma le motivazioni sono di tutt'altro genere e non convincono. Si va verso una soluzione che rappresenta un pasticcio sul piano giuridico. Se ci trovassimo sempre a procedere in questo modo, in futuro ogni nuova professione rimarrebbe subordinata all'ordine professionale più consolidato.

GIACOMO SEBASTIANO AUGELLO. Signor presidente, onorevoli colleghi, avendo ascoltato con attenzione gli interventi vertenti sull'emendamento del relatore all'articolo 5, devo rilevare che le mie perplessità e la mia costernazione rimangono vive.

Tuttavia, poiché credo sia necessario approvare il provvedimento al nostro esame al fine di giungere alla soluzione della questione dell'istituzione di un ordine pro-

fessionale per gli odontoiatri, voterò a favore dell'emendamento del relatore con la speranza che questa sia la reale fase di avvio verso la razionalizzazione della legislazione complessiva sugli ordini professionali.

Desidero infine rilevare che se il Governo non presenterà una proposta di riordinamento del settore, il mio gruppo sarà promotore di una propria autonoma iniziativa legislativa in tal senso.

DANILO POGGIOLINI. Signor presidente onorevoli colleghi, credo che tutti i membri di questa Commissione non possano che condividere la necessità di rivedere la intera normativa che disciplina gli ordini professionali.

Nel dichiarare la mia contrarietà alla gestione di una professione da parte di rappresentanti di un'altra professione (se vi sono due professioni vi debbono essere due ordini distinti), annuncio il mio voto favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 5. 2 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti 5. 1 e 5. 2 saranno trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

Passiamo all'articolo 20 in precedenza accantonato. Ne do lettura:

ART. 20.

(Prima formazione dell'Albo professionale).

Per la prima formazione dell'Albo professionale il Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri costituisce una commissione composta da tre medici in possesso della specializzazione in odontoiatria, la quale provvede, in attesa della

costituzione della Sezione degli odontoiatri, alla tenuta dell'Albo stesso nonché alle relative iscrizioni e cancellazioni.

La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso la segreteria dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri.

Il Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri nei trenta giorni successivi indice le elezioni per la costituzione della Sezione degli odontoiatri, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive integrazioni e modificazioni.

Il relatore, onorevole Artioli, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge il Consiglio dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale ».

20. 1.

Sopprimere il secondo comma.

20. 2.

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Entro e non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri indice l'assemblea degli iscritti nell'Albo degli odontoiatri la quale provvede alla elezione dei componenti del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, secondo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

Entro 60 giorni dall'elezione di tutti i componenti dei Consigli direttivi degli Ordini

ai sensi del comma precedente il Presidente della Federazione nazionale convoca il Consiglio nazionale degli Ordini per l'elezione dei componenti del Comitato centrale di cui all'articolo 5, terzo comma, con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato numero 233 del 1946 e relativo regolamento di esecuzione ».

20. 3.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Signor presidente, la Commissione aveva deciso di accantonare l'articolo 20 in quanto veniva a trovarsi direttamente in relazione con l'articolo 5 che testé abbiamo esaminato e che, essendo stato modificato, ha reso necessarie le conseguenti modificazioni dell'articolo 20. Gli emendamenti che ho presentato, quindi, sono determinati dalle modifiche apportate all'articolo 5.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole ai tre emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 20. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 20. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 20. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Gli emendamenti 20. 1, 20. 2 e 20. 3 testé approvati saranno trasmessi alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

ANTONIO MAZZONE. Signor presidente, all'inizio della discussione sugli articoli è stato votato un emendamento che conteneva la dizione « Consiglio provinciale del-

l'Ordine»; tale formulazione, a mio avviso, dovrebbe essere contenuta anche nell'emendamento 20. 1 testé approvato in linea di principio.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzone, il suo rilievo è fondato e proporrei quindi alla Commissione il seguente coordinamento formale dell'emendamento 20. 1 testé approvato in linea di principio: « Nella prima attuazione della presente legge il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri provvede alla iscrizione degli odontoiatri per la prima formazione dell'Albo professionale ».

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'emendamento 2. 1, già accantonato con il consenso della Commissione e ritenuto suscettibile di esame autonomo rispetto all'articolo 2.

L'emendamento, a firma del relatore, onorevole Artioli, risultava del seguente tenore:

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto gli ambiti dell'esercizio della professione di odontoiatra ».

2. 1.

Ricordo che, essendo già stato approvato l'articolo 2, tale emendamento deve essere considerato come articolo aggiuntivo allo stesso.

FULVIO PALOPOLI. Signor presidente, ho cercato di documentarmi sull'argomento e la conclusione alla quale sono giunto è che in nessuna altra professione esiste norma analoga a questa.

Nel caso in specie, la professione sarà definita dall'ordine e dall'albo professionale, nonché dalle disposizioni sulle attribuzioni di cui ho parlato illustrando l'e-

mendamento all'articolo 19 che è stato accantonato. Dunque, questa norma o è superflua o è pericolosa. Pertanto, riterrei opportuno ritirare l'emendamento onde evitare precedenti che non hanno senso.

DANILO POGGIOLINI. Non considero superflua questa disposizione. In Francia, ad esempio, c'è una somiglianza fra il medico specialista e l'odontoiatra ed i compiti dell'uno e dell'altro sono definiti in un mansionario.

Proprio perché la definizione dell'articolo 2 è generica, ritengo sia opportuno stabilire, anche a tutela del cittadino, ciò che può fare il medico e ciò che può fare l'odontoiatra.

SALVATORE MELELEO. Concordo anch'io sull'opportunità di definire gli ambiti o i limiti della professione di odontoiatra.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare la profonda differenza fra « ambiti » e « limiti ». Usare il primo termine vuol dire, in pratica, che sarà il Ministro a stabilire i contenuti e la sostanza della professione di odontoiatra. Usare il secondo termine significa dare all'emendamento un contenuto ben diverso.

FULVIO PALOPOLI. Gli ambiti della professione di odontoiatra non sono gli stessi della professione di odontostomatologo, perché, se questo può coprire parte delle competenze di un odontoiatra, non è vero il contrario. Non è comunque corretto, in questa sede, indicare, e tanto meno approvare un emendamento che definisca i limiti. D'altra parte le preoccupazioni cui si riferiva l'onorevole Poggiolini possono essere risolte da altre soluzioni.

Andare a definire una norma in questi termini significherebbe mettere in mano al Ministro una « patata bollente », significherebbe creare chissà quale impaccio, perché l'unica cosa che il Ministro non potrebbe fare sarebbe proprio quella di non ottemperare alla norma stessa.

Non possiamo, a mio parere, definire un qualcosa che in Italia non esiste per nessuna altra professione.

DANILO POGGIOLINI. Ma questa è una professione nuova...

OLINDO DEL DONNO. Signor presidente, convergo con quanto ha detto l'onorevole Palopoli perché in questo caso ci troviamo di fronte ad un articolo che vuol stabilire ciò che non può stabilire. Infatti, nella definizione di odontoiatra sono già indicati gli ambiti e i limiti della sua professione, ed il ministro non può dire questo va fatto e questo no. La definizione di professionalità ne implica già i limiti e la sostanza, quindi è bene ricordarsi il detto latino e cioè che *non sunt multiplicanda sine necessitate*.

Dichiaro che voterò contro questo emendamento proprio perché, ripeto, non possiamo sostituirci alla sostanza delle cose ed entrare in un campo già ben definito dall'esercizio di una professione, in questo caso quella di odontoiatra.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo aveva presentato un articolo 2 che riteneva sufficiente nella sua formulazione. Tuttavia, le riflessioni che in proposito si erano svolte all'interno del Comitato ristretto avevano portato a considerare l'esigenza di definire un mansionario per gli odontoiatri. Ma è stato sollevato il problema che riferirsi ad un mansionario avrebbe dato luogo ad una formulazione non idonea nella forma, anche se condivisibile nella sostanza.

Ciò premesso, ritengo che la formulazione proposta dal relatore raccolga, nel modo più corretto, le esigenze espresse in sede di Comitato ristretto. Pertanto, mi dichiaro favorevole all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'emendamento 19. 5, che avevamo accantonato.

FULVIO PALOPOLI. Vorrei ricordare che su questo emendamento si erano espressi

favorevolmente i colleghi Ventre, Meleleo, Del Donno e Lussignoli. Era stato proposto, comunque, che fosse tramutato in un articolo aggiuntivo.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei ricordare ai colleghi che questo emendamento — pur raccogliendo alcune esigenze fondate — ci porta a considerare come il servizio sanitario nazionale eroghi alcune prestazioni nell'ambito delle quali quelle odontotecniche hanno un ruolo abbastanza marginale: le protesi, ad esempio, non sono previste.

Il disegno di legge al nostro esame non può, quindi, contemplare quanto previsto in questo comma aggiuntivo perché la sede idonea per esaminare questa materia è quella del piano sanitario nazionale. Pertanto io ritengo che questo emendamento non possa essere accolto ed invito i colleghi a riflettere su questa materia perché rischiamo di modificare i livelli di prestazione attualmente assicurati dal servizio sanitario nazionale.

DANILO POGGIOLINI. Ho già espresso il mio voto favorevole all'emendamento, ma, di fronte alla osservazione del Governo, devo confessare qualche perplessità. Se effettivamente l'approvazione di questo emendamento porta ad una modifica delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, ritengo che non possa essere accolto. Sarei contento se il servizio sanitario nazionale potesse concedere le protesi, ma questo non possiamo deciderlo noi.

FULVIO PALOPOLI. Colgo l'occasione per dire che un emendamento non può contenere altri significati che quelli che espressamente contiene. Nell'emendamento da me proposto vi è la definizione delle attribuzioni degli odontoiatri assunti dal servizio sanitario nazionale, né più né meno. Se bastasse questo per estendere l'ambito delle prestazioni, non potremmo più sapere dove si va a finire.

Non riesco a capire come all'onorevole sottosegretario vengano in mente queste idee peregrine. Mi chiedo come può venire in mente un'idea di questo genere leggen-

do l'emendamento che è stato presentato, e mi chiedo, collega Poggiolini, come possano venire questi dubbi.

L'emendamento significa solo quanto dice e cioè che: « con decreto del ministro della sanità, da emanarsi a norma dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali ».

MARIAPIA GARAVAGLIA. Signor presidente, colleghi, poiché questa sembra una questione di interpretazione, io chiedo se non sia necessario chiarire qual è l'esatto significato dell'emendamento presentato dall'onorevole Palopoli.

Probabilmente l'emendamento vuol dire semplicemente che il giorno in cui queste persone saranno assunte dal servizio sanitario nazionale dovranno avere un livello funzionale equivalente ad altri livelli funzionali. Comunque non ritengo di poter votare con coscienza questo emendamento in quanto non vorrei « imbrigliare » il mio gruppo politico in una interpretazione personale.

Qui sono presenti i colleghi Palopoli, Ventre e Cavigliasso che hanno partecipato alla stesura del decreto del Presidente della Repubblica n. 761. Mi ricordo di aver chiesto perché veniva ritardato l'adempimento dell'articolo 63.

Adesso si dice che le cose dette allora non vogliono dire ciò che si sosteneva da altra parte.

LUCIANO GUERZONI. Mi sembra assurdo chiedere una sospensione in base alle interpretazioni che sono state ora fatte. L'emendamento in questione è chiaramente formulato. Una cosa è il profilo — e qui si discute del profilo — un'altra è la prestazione del servizio sanitario nazionale, collegata ad altre norme, mutabili nel tempo.

Faccio osservare all'onorevole Garavaglia che se si dovesse sospendere la seduta ogni volta che viene data una inter-

pretazione particolare non potremmo mai lavorare: qualsiasi interpretazione fantascientifica potrebbe essere utilizzata per interrompere i lavori della Commissione.

ANTONIO MAZZONE. Mi dichiaro contrario alla sospensione perché siamo arrivati all'ultimo atto. Voglio fare osservare che vi è una differenza sostanziale fra attribuzione e prestazione (che si ha nel momento in cui si esercita il servizio). La richiesta in questione è condivisa da tutti, non mi sembra pertanto giusto sospendere a questo punto i nostri lavori; anzi mi pare giusto approvare l'emendamento e conseguentemente un ordine del giorno volto a chiarire fino in fondo le attribuzioni degli odontoiatri nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Temo che la stanchezza ci porti ad un dialogo fra sordi; per evitare questo pericolo sono favorevole a sospendere i nostri lavori per riprenderli domani mattina e sono convinta che questa procedura non inficierebbe il lavoro fatto finora.

ANTONIO VENTRE. Mi trovo in una situazione di disagio perché continuo a condividere il contenuto dell'emendamento Palopoli nonostante le perplessità manifestate dal rappresentante del Governo. Ci troviamo veramente in una strana situazione; a mio avviso non vi è bisogno di interpretazione perché la formulazione è chiara e *in claris non fit interpretatio* (è così chiaro l'emendamento Palopoli!). Un giurista tedesco, mi pare il Behling, a proposito del precetto e della sanzione sosteneva che la siepe che delimita il giardino non è il giardino; in questo caso la limitazione non è il contenuto.

Il collega Palopoli chiede di dare un contenuto ad una realtà che non esisteva nel mondo del diritto (negli Stati Uniti, nel messaggio indirizzato da John Kennedy alla nazione, si distingueva tra medico e dentista, ed ero rimasto molto perplesso di ciò a suo tempo). Tornando alla formulazione dell'emendamento Palopoli, va detto che questa non tende certamente a pre-

vedere protesi per il cittadino; vale quindi il discorso della diversità fra prestazione e attribuzione. Sono comunque favorevole a sospendere la nostra seduta per riprenderla domani mattina poiché ritengo utile un breve differimento di tale esame.

FULVIO PALOPOLI. Mi rimetto all'equilibrio dei colleghi. Tutte le argomentazioni portate arrivano alla conclusione che non si possa votare ora e che si debba rinviare tale voto a domani.

Il problema da me posto riguarda l'essenza della legge e smettere ora, senza votare ognuno secondo la propria convinzione, significherebbe darci la patente di imbecilli: da parte mia rifiuto nettamente un'atteggiamento che considero grave. Del resto tutti i gruppi hanno espresso adesione su un emendamento che non può significare che quanto contiene letteralmente; non possiamo accettare l'impostazione del Governo poiché la norma che proponiamo ha il significato esclusivo della formulazione letterale.

PRESIDENTE. Onorevole Garavaglia, insiste sulla proposta di rinvio?

MARIAPIA GARAVAGLIA. Signor presidente, è chiaro che il riconoscimento delle attribuzioni alla nuova professione di odontoiatra non possa assolutamente coincidere con l'offerta ai cittadini di prestazioni di cui la nuova professione sarebbe investita. È evidente che la fornitura di una nuova prestazione da parte del servizio sanitario nazionale, quale ad esempio

la protesi dentaria, non può che avvenire mediante un apposito provvedimento legislativo.

Per queste ragioni ritiro la richiesta di rinvio della discussione.

ROSSELLA ARTIOLI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 19. 5, mi rimetto alla Commissione.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 19. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 19. 5 degli onorevoli Palopoli e Gelli.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

L'esame del provvedimento riprenderà non appena saranno giunti i pareri sugli emendamenti approvati in linea di principio. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO